

Art. 30

Contenimento della spesa del Consiglio Regionale

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autovettura di rappresentanza è assegnata in uso esclusivo al presidente del Consiglio regionale. I componenti dell'ufficio di presidenza, i presidenti delle commissioni consiliari, i presidenti dei gruppi consiliari, il capo dell'opposizione, i consiglieri regionali e i dirigenti regionali non sono assegnatari di autovetture di rappresentanza. Essi possono richiedere l'utilizzo dell'autovettura esclusivamente per motivi istituzionali e di servizio.
2. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (legge finanziaria regionale 2007), è abrogato. L'ufficio di presidenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, una nuova disciplina sui temi di cui al comma 1 e del presente comma, che comporti una riduzione di spesa di almeno il trenta per cento.
3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1996, n.13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è abrogato.
4. Per l'anno 2009 le spese di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale devono essere inferiori del trenta per cento rispetto a quelle sostenute nell'esercizio 2007, così come risultanti dal bilancio consuntivo.